

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

71.

17 APRILE 1969

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste
e marina mercantile)

e
8^a (Agricoltura)

GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

Presidenza del Presidente della 8^a Comm.ne
ROSSI DORIA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Colleselli.*

*Partecipa il professor Giulio De Marchi,
Presidente della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo.*

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-TER DEL REGOLAMENTO, SULLA DIFESA DEL SUOLO
(Seguito).

Dopo una discussione preliminare sull'ordine dei lavori — alla quale partecipano i senatori Poerio, Lombardi e Crollalanza, tutti concordi sull'opportunità di tradurre in un programma concreto e politicamente qualificato le direttive a suo tempo decise dalle Commissioni riunite — il presidente Rossi Doria ricorda che lo scopo della presente

riunione è di consentire al professor De Marchi di rispondere ai quesiti rivoltigli sia dalla Presidenza che da singoli senatori; poichè è opportuno che tali quesiti riguardino problemi di carattere generale, invita il senatore Bisori a ritirare la sua domanda relativa al fiume Bisenzio.

Il senatore Bisori aderisce all'invito del Presidente, pregando il prof. De Marchi di adoperarsi affinché la Commissione da lui presieduta tenga presente il problema da lui prospettato.

Il prof. De Marchi esprime quindi la sua opinione su un primo gruppo di quesiti (proposti dalla Presidenza e dai senatori Noè e Crollalanza) concernenti l'adeguamento della legislazione ai fini degli interventi in difesa del suolo e i compiti degli istituendi Magistrati alle acque.

Per quanto riguarda il primo punto, l'oratore, ricordato che la sottocommissione incaricata di studiare i problemi giuridico-amministrativi della difesa del suolo, presieduta dal consigliere di Stato Landi, ha iniziato i suoi lavori da poco, avendo dovuto attendere il risultato dei lavori di altre sottocommissioni, dichiara di ritenere che si perverrà certamente a notevoli proposte di modifica della legislazione esistente in tema di acque pubbliche.

Circa gli istituendi Magistrati, il prof. De Marchi precisa che essi dovranno avere competenze più estese di quelli attualmente

esistenti, in modo da poter affrontare anche i problemi dell'utilizzazione e dell'inquinamento delle acque, giungendo sino alla redazione di piani di bacini.

Su questa prima replica del professor De Marchi si apre un breve dibattito, al quale partecipano i senatori Parri, Crollanza, Lombardi, Noè e Poerio nonché il Presidente: in particolare, il senatore Crollanza auspica che la Commissione presieduta dal professor De Marchi valuti con maggior attenzione il piano regolatore degli acquedotti ai fini di un suo inquadramento nel più ampio problema della difesa del suolo; il senatore Noè sottolinea l'esigenza, di interventi rapidi, specie in talune zone, in dipendenza di eventi calamitosi; il senatore Poerio rileva, tra l'altro, l'esigenza di un rapporto organico tra Magistrati e futuri enti regione; il Presidente fa presente la necessità che i compiti dei futuri Magistrati siano limitati al coordinamento ed alla pianificazione degli interventi in materia di acque ed eccezionalmente ad interventi esecutivi.

Il professor De Marchi dichiara quindi di concordare con l'esigenza, rappresentata in un altro quesito dal senatore Crollanza, di dotare l'Italia centrale e meridionale rispettivamente, di due Magistrati alle acque, l'uno per il versante tirrenico e l'altro per il versante adriatico, nonché di istituire un magistrato alle acque per la Sicilia ed uno per la Sardegna.

Il senatore Crollanza ricorda quindi che la Commissione interministeriale ha invocato l'esecuzione di opere assolutamente urgenti per un importo di 200 miliardi di lire, 56 dei quali destinati al Sud d'Italia, ciò che non si concilia con la norma che impone di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 40 per cento dei nuovi investimenti: a suo avviso, pertanto, la Commissione in questione dovrebbe senz'altro richiedere lo stanziamento della prima *tranche* annuale (360 miliardi di lire) del finanziamento globale proposto per il primo quinquennio di interventi a difesa del suolo; su detto importo dovrebbe operare la ricordata quota di riserva a favore del Mezzogiorno.

Il professor De Marchi risponde quindi al quesito postogli dalla Presidenza, concernente l'identificazione delle aree (e conseguente valutazione delle relative consistenze patrimoniali) soggette a minaccia, sia ai fini della determinazione di interventi prioritari, sia ai fini di una eventuale imposizione di vincoli: per connessione, esprime la sua opinione sull'importante problema (illustrato nei suoi termini di estrema gravità, dal proponente il quesito, senatore De Marzi) delle escavazioni di ghiaia e sabbia dagli alvei dei fiumi. Sul primo punto, precisa che, essendo praticamente irrealizzabile una difesa assoluta del suolo, il compito della Commissione da lui presieduta è limitato ad indicazioni di massima agli uffici chiamati in concreto ad operare; circa la domanda del senatore De Marzi, con le cui allarmate osservazioni concorda pienamente, ritiene che, laddove possibile, dovrebbe essere imposta l'utilizzazione delle cave esistenti, vietandosi l'asportazione di materiali dagli alvei.

Su quest'ultima replica del prof. De Marchi si apre un breve dibattito.

Il senatore Poerio, espressi dubbi sull'affermazione relativa all'impossibilità di una difesa assoluta del suolo, sottolinea l'esigenza di giungere quanto prima ad una completa ed aggiornata carta geologica del nostro Paese.

Dopo interventi dei senatori Noè e De Marzi, il Presidente esprime il convincimento che, ai fini di prevenire i danni conseguenti alla mancata difesa del suolo (resi ancor più gravi dall'esistenza di insediamenti urbani in zone che in passato ne erano prive), la Commissione interministeriale debba dare adeguate indicazioni tecniche, naturalmente tanto più approssimate quanto più esse facciano riferimento a tempi lunghi, precisando nel contempo i vincoli che è necessario imporre nelle zone soggette a minaccia.

Infine il Presidente ringrazia il professor De Marchi per aver cortesemente aderito all'invito rivoltagli dalle Commissioni riunite e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,20.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

Presidenza del Presidente

CASSIANI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Amadei e per le finanze Martoni.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Modifiche in materia di tasse automobilistiche** » (490), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5^a Commissione). (Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Coppola, il quale pone in rilievo gli aspetti positivi del disegno di legge, che concerne l'inasprimento delle pene pecuniarie relative al mancato pagamento del bollo di circolazione per le autovetture; egli suggerisce quindi, di esprimere parere favorevole e propone una modifica al fine di ripristinare il testo governativo del provvedimento, modificato dalla Camera dei deputati, sostituendo, laddove ricorre, l'espressione « sanzione pecuniaria » con l'espressione « pena pecuniaria ».

Sulla citata proposta si apre un breve dibattito (con l'intervento del presidente Cassiani, nonché dei senatori Leone, Finizzi, Petrone, Zuccalà e del sottosegretario Martoni), che si conclude con un rinvio dell'ulteriore esame del disegno di legge, al fine di accertare il reale significato giuridico e pratico della modifica introdotta dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE REDIGENTE

« **Riforma del Codice penale** » (351).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Cassiani, dopo avere ricordato le decisioni prese dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo, relative alla discussione del provvedimento, dà lettura del-

l'articolo 1, chiarendo le modificazioni del Codice penale vigente in esso contenute.

Si apre, quindi, un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori Maris, Petrone, Zuccalà, Follieri, Galante Garrone, Bardi ed il relatore, senatore Leone.

Tale dibattito è incentrato soprattutto sull'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 2 del Codice penale (previsto nell'articolo in discussione), dopo che il senatore Maris ha sollevato una serie di interrogativi relativi ai numerosi problemi che esso, a suo avviso, comporta.

La Commissione decide, quindi, di rinviare tutto l'articolo 1 all'esame dell'apposita sottocommissione, perchè questa possa approfondire in modo particolare il suddetto ultimo comma e i problemi relativi.

Si approva quindi l'articolo 2 e si passa all'esame congiunto degli articoli 3 e 5 (delitto politico ed estradizione).

Tali norme sono analiticamente illustrate dal relatore Leone, il quale pone in rilievo la portata giuridica ed etico-politica delle innovazioni che i citati articoli 3 e 5 apportano al Codice penale vigente (abrogazione dell'articolo 8 e modifica dell'articolo 13 di quest'ultimo).

Si apre, quindi, un dibattito a cui partecipano numerosi oratori.

Il senatore Petrone, manifestato il proprio avviso favorevole all'articolo 3 (che reca la soppressione dell'articolo 8 del vigente Codice penale), osserva, in materia di estradizione, che è inopportuno lasciare all'interprete margini troppo ampiamente discrezionali per la valutazione della politicità del reato; il senatore Maris si sofferma sul terzo comma del nuovo articolo 13, che al n. 3 proibisce l'estradizione richiesta per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche. L'oratore osserva che la norma in questione non riproduce integralmente la convenzione internazionale del 1957, peraltro già recepita interamente nella legislazione italiana, e pone in rilievo l'esigenza di evitare i rischi connessi ad interpretazioni troppo discrezionali circa la natura politica del reato, rischi peraltro richiamati dalla stessa relazione governativa al disegno di legge in esame.

Dopo che i senatori Lignano e Galante Garrone hanno insistito sull'opportunità di modificare l'ultimo comma del nuovo articolo 13, in modo da ridurre al minimo la discrezionalità della interpretazione circa la natura politica del reato, replica il relatore, fornendo chiarimenti circa i motivi della formulazione dell'articolo 5 e dichiarandosi contrario ad un eventuale emendamento che comporti la conseguenza di un deterioramento della lotta politica (il che avverrebbe, a suo avviso, qualora si valutasse come politico anche un reato comune, che sia tale solo occasionalmente).

Il senatore Zuccalà rileva che i delitti comuni determinati da motivi di carattere esclusivamente sindacale non possono non essere considerati politici.

Il senatore Leone dichiara di non condividere la tesi del senatore Zuccalà (pur apprezzando i motivi che la ispirano) e avverte che in altra sede ed in altro momento si potrà precisare la natura di un reato che sia mosso da motivi sindacali o si potranno introdurre tali motivi tra le attenuanti.

Su proposta del presidente Cassiani, gli articoli 3 e 5 sono rinviati all'esame della sottocommissione, anche per uno studio della legislazione comparata in materia di « delitti sindacali ».

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6. Il senatore Maris osserva che l'articolo affida al Ministro di grazia e giustizia un compito di rilievo giurisdizionale.

Il senatore Leone replica rilevando di non essere, in linea di massima, contrario anche ad un eventuale preventivo esame in sede giurisdizionale del permesso di transito, purchè, tuttavia, siano salve la valutazione dei motivi di opportunità da parte dell'autorità politica, l'esigenza di rapidità della decisione e l'esistenza di convenzioni internazionali in materia.

La Commissione quindi approva l'articolo 6 e, salvo coordinamento, l'articolo 4.

Il senatore Leone passa successivamente ad esaminare il gruppo di norme concernenti le pene principali ed accessorie, osservando che queste ultime dovrebbero essere riesa-

minate allo scopo di affidare alla valutazione dei magistrati caso per caso l'opportunità di comminarle, sottraendole, quindi, al criterio di automaticismo finora invalso; suggerisce, infine, alcune modifiche sostanziali al disegno di legge su questo punto.

Il senatore Petrone, pur riconoscendo la importanza delle questioni connesse alla comminazione delle pene accessorie, pone l'accento sui problemi relativi alle pene principali, rilevando che per quanto concerne queste ultime il provvedimento in esame non sembra riflettere lo spirito del dettato costituzionale, che fa esplicito riferimento al valore rieducativo della pena. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di un rapido ed approfondito esame del disegno di legge concernente l'ordinamento penitenziario.

A quest'ultima esigenza si richiama anche il senatore Salari, rilevando che la materia del provvedimento cui ha fatto riferimento il senatore Petrone è connessa alle norme del disegno di legge in esame concernenti le pene.

Replica il senatore Leone, enumerando i motivi che, a suo avviso, militano in favore della priorità dell'esame del disegno di legge di modifica del Codice penale. L'oratore aggiunge che, constatata l'importanza e la quantità rilevante dei disegni di legge all'ordine del giorno della 2ª Commissione, sarebbe opportuno proporre alla Presidenza del Senato che la Commissione stessa venga divisa in due sottocommissioni al fine di poter espletare il più rapidamente possibile i propri lavori.

Il presidente Cassiani, premesse alcune considerazioni sull'importanza determinante della riforma del Codice penale, dichiara di rendersi conto anche dell'urgenza della riforma dell'ordinamento penitenziario ed auspica che tutti i Gruppi facciano ogni sforzo al fine di esaminare rapidamente e con la maggiore organicità possibile entrambi i provvedimenti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

Presidenza del Presidente
MARTINELLI*indi del Vice Presidente ZUGNO*

Intervengono il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Malfatti e per il tesoro Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (603), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 10^a Commissione).

Dopo che il presidente Martinelli ha sottolineato l'urgenza del provvedimento, svolge un'ampia esposizione introduttiva il senatore Zugno. Egli, riassunti brevemente i sostanziali miglioramenti introdotti dal disegno di legge nel sistema pensionistico italiano, fornisce un dettagliato quadro degli oneri finanziari conseguenti, che si estendono agli esercizi finanziari dal 1969 al 1975. Affronta quindi l'analisi degli strumenti prescelti per la copertura della spesa, che si sostanziano nel maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, nel ricorso al mercato finanziario, nella riduzione del fondo per il sostegno del corso dei buoni del tesoro novennali e, infine, nel ricorso al mercato finanziario.

Nel complesso — afferma il senatore Zugno — il sistema delle coperture è valido, anche se il disegno di legge non appare del tutto esente da difetti ed imperfezioni, come la sperequazione fra le pensioni liquidate anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento e quelle successive. Inoltre, egli conclude, la Camera dei deputati ha introdotto agli articoli 16 e 18 delle modifiche al testo originariamente presentato dal Governo che comporteranno una maggiore spesa, per la quale non è stata indicata la copertura.

Interviene successivamente il senatore Banfi, il quale, pur osservando che nel suo complesso il disegno di legge potrà comportare un aggravamento degli squilibri economici e territoriali italiani, dichiara che i senatori socialisti ritengono non del tutto assicurata la copertura per l'articolo 16, ma che non sono disposti ad accettare la soppressione della norma senza che vengano contestualmente introdotte nel disegno di legge altri miglioramenti.

Il Presidente rileva che, se la Commissione accettasse le conclusioni del relatore a proposito degli articoli 16 e 18, verrebbe a frapporre all'approvazione del disegno di legge un notevole ostacolo, che non sarebbe — a suo avviso — del tutto giustificato, in quanto l'entità degli stanziamenti necessari potrebbe consentire la copertura anche delle spese previste dagli articoli 16 e 18, attraverso nuovi e più accurati conteggi.

Dopo un breve intervento del senatore Bosso, che dichiara di condividere le conclusioni del relatore, il senatore Li Vigni dichiara di ritenere non ragionevole l'ipotesi secondo la quale il Senato dovrebbe assumersi la responsabilità di modificare il provvedimento per una questione marginale rispetto all'entità della spesa globale prevista dal disegno di legge.

Il senatore Bertoli, che interviene successivamente, critica anzitutto il fatto che il Governo abbia, in questo caso, collocato gli articoli attinenti alla copertura all'inizio del provvedimento in modo che, una volta approvati tali articoli, gli organi parlamentari non hanno più alcun margine per introdurre miglioramenti che comportino spesa. Non si può, a questo proposito, non rilevare — prosegue l'oratore — una volontà del Governo di coartare la libertà di decisione del Parlamento. Quanto poi alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che comportano un incremento di spesa, il senatore Bertoli rileva che, qualora lo si ritenesse necessario, il Governo dovrebbe provvedere a reperire una ulteriore copertura, come ha sempre fatto in precedenza in analoghe circostanze. Poichè tale intervento del Governo non è avvenuto, si deve ritenere che la copertura indicata sia sufficiente a fronteg-

giare tutte le spese previste dal disegno di legge.

Tale argomentazione è criticata dal senatore Oliva, il quale rileva che l'obbligo di non approvare spese senza copertura incombe anzitutto sul Parlamento e ritiene che la Commissione, qualora concludesse che le spese degli articoli 16 e 18 non sono coperte, dovrebbe espressamente affermarlo nel parere, eventualmente invitando il Governo a provvedere.

Il senatore Soliano riprende invece l'argomentazione del senatore Bertoli, aggiungendo che l'onere per il quale si afferma l'assenza della copertura è certamente limitato.

Il senatore Bertoli aggiunge che, dal punto di vista della copertura, il disegno di legge in esame fornisce maggiori garanzie di quanto avvenga abitualmente, in quanto contiene indicazioni anche per quanto riguarda gli esercizi futuri, e anche per spese difficilmente quantificabili (in proposito l'oratore accenna alla scala mobile). In tali condizioni egli conclude rinnovando la proposta che la Commissione non prenda posizione sulla questione degli articoli 16 e 18.

Il senatore Belotti osserva quindi che un siffatto modo di procedere da parte della 5ª Commissione equivarrebbe ad una rinuncia all'esercizio delle proprie funzioni.

Dopo che il presidente Zugno ha ribadito alcuni dubbi sulla copertura della spesa prevista dagli articoli 16 e 18, svolge un'ampia replica il sottosegretario Sarti. L'oratore afferma anzitutto che gli articoli riguardanti la copertura sono stati collocati all'inizio del provvedimento per dare rilievo alla volontà del Governo di accollarsi, dopo il 1975, tutti gli oneri del fondo sociale e non per coartare in qualche modo la volontà del Parlamento (del resto — egli aggiunge — alla Camera dei deputati la discussione è avvenuta in modo tale da smentire l'osservazione del senatore Bertoli). Ricorda che la Camera ha introdotto una serie di miglioramenti, alcuni dei quali comportano una spesa esattamente quantificabile per un importo medio annuo di 129 miliardi; tale spesa verrà a gravare sul Fondo adeguamento pensioni nella fiducia che l'allargamento della platea contributiva, conseguen-

te all'espansione dell'occupazione, consenta al Fondo di sostenere tale onere.

L'oratore fornisce quindi un analitico quadro sia della spesa sia dei mezzi di copertura, soffermandosi in particolare sugli oneri derivanti dai miglioramenti proposti dalla Camera dei deputati e conclude ricollegandosi alle affermazioni del Ministro del lavoro circa la rilevanza degli oneri aggiuntivi introdotti dalla Camera dei deputati, per i quali non sussistono tanto preoccupazioni di copertura quanto di opportunità di accollarli al Fondo adeguamento pensioni.

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono il presidente Zugno ed i senatori Bertoli, Oliva, Banfi e Antonino Maccarrone. A conclusione la Commissione delibera all'unanimità di esprimere alla 10ª Commissione il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che parte degli oneri ricade, in misura notevole, sul Fondo adeguamento pensioni e comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

IN SEDE REFERENTE

« Norme sulla programmazione economica » (180).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione passa all'esame degli articoli ed approva senza dibattito l'articolo 1, con l'astensione del senatore Bosso.

Sull'articolo 2 lo stesso senatore Bosso illustra due emendamenti riguardanti rispettivamente il primo ed il secondo comma e volti entrambi a precisare il carattere indicativo del programma economico nazionale.

Il senatore Antonino Maccarrone, illustrando un emendamento al secondo comma tendente a definire il piano economico nazionale in modo tale che esso non sia nè talmente rigido da ingabbiare lo sviluppo economico nè un generico schema, critica il fatto che dopo la chiusura della discussione generale si sia avuto, nell'iter del disegno di legge, una pausa che, verosimilmente, è da ricondursi alle discussioni svoltesi in seno al partito della Democrazia

cristiana sul disegno di legge. Tali discussioni, egli prosegue, sono state ispirate giustamente al collegamento che sussiste tra il provvedimento in discussione e quelli riguardanti la costituzione delle regioni: peraltro non si è avuta notizia di precise conclusioni del dibattito, come non si è avuto adempimento, da parte del Governo, degli impegni assunti in Commissione per la trasmissione di una documentazione supplementare sulla regionalizzazione del programma.

Successivamente il Presidente, aderendo ad una proposta del senatore Buzio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato
per la pubblica istruzione Biasini e Buzzi.*

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 472

Il senatore Mancini, d'accordo con il senatore Bloise, chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge, da lui presentato insieme ad altri senatori socialisti, sulla trasformazione degli incarichi triennali di insegnamento in incarichi a tempo indeterminato (numero 472).

IN SEDE REFERENTE

« Conferimento degli incarichi negli Istituti di istruzione secondaria » (231), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e altri.

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore Donati dà conto, in una breve illustrazione, dei lavori della Sottocommissione nominata per l'esame preliminare del

provvedimento; indi illustra i criteri ispiratori del nuovo testo concordato, che propone all'approvazione della Commissione.

Quindi il sottosegretario Buzzi, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore Dinaro, dichiara che, da parte del Governo, è in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge per il riordinamento globale della normativa in materia di abilitazione all'insegnamento, concorsi a cattedre, reperimento e determinazione dei posti di organico, incarichi, tutela delle aspettative maturate dagli insegnanti non di ruolo in servizio.

L'onorevole Buzzi, infine, precisa che, essendo stata fatta presente l'urgenza di intervenire sul punto particolare degli incarichi e delle supplenze, il Governo si è reso disponibile per un'anticipazione di tale aspetto specifico del globale riordinamento accennato.

Seguono alcuni interventi: il senatore Romano si dichiara d'accordo sulla necessità del provvedimento in esame e, dopo aver espresso un avviso in linea di massima favorevole all'esame del testo della Sottocommissione, formula riserve sul criterio della duplice graduatoria degli abilitati e dei non abilitati.

Il senatore Premoli, favorevole il provvedimento nel suo complesso, censura peraltro la norma che conferisce ai sindacati poteri, a suo avviso troppo penetranti, in ordine alla scelta dei professori da chiamare a far parte delle commissioni per gli incarichi.

Il senatore Bloise dichiara di considerare il disegno di legge come un primo passo verso l'immissione in ruolo dei docenti da tempo in servizio non di ruolo nella scuola secondaria; esprime però delle preoccupazioni riguardo alla stabilità degli insegnanti con incarico triennale e degli incaricati degli istituti professionali.

Dopo altri interventi dei senatori Antoncelli, Dinaro e Pellicanò e brevi repliche del relatore e del sottosegretario Buzzi, la Commissione passa all'esame degli articoli del testo concordato.

In sede di articolo 1, relativo alla commissione per gli incarichi, vengono illustrati

dall'onorevole Buzzi alcuni emendamenti presentati dal Governo.

Sui poteri dei sindacati ai fini della nomina dei rappresentanti del personale docente in seno alla commissione in parola, il senatore Dinaro illustra un suo emendamento; indi, dopo interventi dei senatori Piovano, Romano, Spigaroli, Codignola, Premoli, del relatore Donati e del rappresentante del Governo, l'emendamento viene respinto.

Il senatore Codignola chiede maggiori garanzie di rappresentatività, rispetto alle varie componenti sindacali, e formula in tal senso un emendamento, infine accolto dalla Commissione.

Un altro emendamento del senatore Codignola, accolto dalla Commissione, concerne i criteri da seguire nelle annuali sostituzioni dei componenti della commissione per gli incarichi.

Dopo altri interventi del senatore Bloise, della senatrice Ariella Farneti, del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie parzialmente gli emendamenti del Governo ed infine l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

Esso dispone che presso ogni Provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina.

Detta commissione sarà costituita da un capo di istituto, che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, e da professori di ruolo o incaricati o insegnanti tecnico pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione non inferiore a duecento e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila, altri rappresentanti del personale docente saranno nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non inferiore a cinquecento.

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato saranno nominati dal Provveditore agli studi; i professori saranno nomi-

nati, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle associazioni sindacali, dal Provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie.

I componenti della commissione appartenenti al personale docente e direttivo della scuola resteranno in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo. Nei primi due anni di applicazione della legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

La Commissione passa quindi all'articolo 2: riguarda la situazione dei posti disponibili per gli incarichi.

Il sottosegretario Buzzi illustra un emendamento presentato dal Governo. Indi, dopo un'ampia discussione alla quale prendono parte la senatrice Franca Falcucci ed il relatore Donati, i sottosegretari Biasini e Buzzi, la Commissione accoglie gli emendamenti del Governo ed approva l'articolo 2 nel testo modificato.

Secondo tale articolo, nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ed alle ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvederà con personale docente non di ruolo, che sarà assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalle norme del provvedimento in esame.

Si provvederà altresì ai sensi del disposto precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il Provveditore agli studi curerà la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico.

Ogni capo di istituto darà al Provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento indicate nella prima parte del presente

articolo, ad eccezione delle ore di religione (per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824) saranno messi a disposizione della Commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

Viene preso in esame l'articolo 3, sulle domande di incarico.

Intervengono il sottosegretario Buzzi (che illustra alcuni emendamenti), i senatori Dinaro, Codignola, Bloise, Pellicanò, Premoli, il relatore Donati: infine la Commissione accoglie il testo dell'articolo 3 concordato in sede di Sottocommissione, con alcune modifiche formali.

Esso dispone che la domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al Provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 1.

La presentazione della domanda sarà ammessa soltanto per un solo Provveditorato agli studi; per il primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento, sarà consentita la presentazione della domanda presso due Provveditorati.

La Commissione quindi passa all'articolo 4, sulla formazione delle graduatorie.

Il senatore Limoni solleva la questione della opportunità di una più coerente valutazione dei titoli culturali specifici. Convergono su tale esigenza i senatori Romano, Spigaroli, Codignola, il relatore Donati ed il sottosegretario Buzzi. Si riconosce peraltro preferibile affrontare l'argomento in una sede più idonea. Quindi l'articolo viene accolto con alcuni emendamenti, proposti dal Governo e dal relatore.

La norma stabilisce che per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti previsti nel precedente articolo 2 verranno compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione: a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto; b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo

di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sarà valutato come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera sarà valutata, ai suddetti fini, l'attività svolta come titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico previste dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito, presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, saranno ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

La Commissione esamina quindi l'articolo 5. Vengono illustrati alcuni emendamenti, formulati dal rappresentante del Governo.

Interviene il senatore Spigaroli; replicano brevemente il relatore Donati ed il sottosegretario Buzzi. Infine la Commissione accoglie l'articolo in un testo modificato.

Esso dispone che l'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal Provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 3, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, potrà riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

Il Provveditore agli studi, ultimate le operazioni di nomina, farà affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Agli incaricati si applicheranno le norme di cui agli articoli 7, 8, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni: spetterà loro il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè essi siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

Viene preso in esame l'articolo 6.

L'onorevole Buzzi propone alcuni emendamenti: vengono accolti dalla Commissione, dopo un breve intervento del senatore Dinaro. Infine l'articolo 6 è approvato nel testo modificato.

La norma stabilisce che, a partire dal secondo anno di applicazione del presente provvedimento, le operazioni di nomina si svolgeranno secondo il seguente ordine: 1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina, trasferimento, o comando in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603. (contemporaneamente si procederà, secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra); 2) trasferimenti degli incaricati abilitati, limitatamente ad una sola provincia; 3) nuove nomine di aspiranti abilitati; 4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1); 5) trasferimenti degli incaricati laureati e diplomati secondo i criteri sopra indicati; 6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati potranno essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai numeri 1) e 4) sopra riferiti, gli incaricati inoltreranno al Provveditore agli studi entro il termine fissato

dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti. A tale domanda saranno allegati i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti, per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il Provveditore agli studi disporrà l'assegnazione di ufficio.

Qualora, per assoluta mancanza di posti, il professore incaricato con nomina del Provveditore agli studi non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, verrà assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. Le nomine eventualmente conferite ad altri incaricati che seguano in graduatoria, manterranno efficacia ai fini di una nuova sistemazione nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

Il Ministro della pubblica istruzione curerà annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati ad insegnanti che siano in servizio pur non essendo forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Gli incaricati a tempo indeterminato, rimasti senza posto, hanno facoltà di inoltrare al Ministro, in carta semplice, domanda di utilizzazione, indicando le sedi preferite.

Senza dibattito, viene accolta la proposta, formulata dal Governo, di sopprimere l'articolo 7 del testo concordato, concernente la cessazione degli incarichi.

Viene quindi preso in esame l'articolo 8, contenente norme relative agli incarichi negli istituti d'arte e professionali, nonchè agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media.

Sui criteri di nomina degli incaricati in questione, e sui relativi poteri dei consigli di amministrazione o dei capi dei predetti istituti, si svolge un'ampia discussione: intervengono i senatori Romano, Spigaroli, Dinaro, Castellaccio, Bloise, Papa, Arnone, il presidente Russo, il relatore Donati ed il sottosegretario Buzzi.

Viene respinta una proposta del senatore Dinaro, per lo stralcio della materia relativa all'istruzione professionale, da considerarsi riservata alla competenza delle istituende Regioni.

Quindi la Commissione prende in esame un emendamento presentato dal Governo ed un altro emendamento del senatore Spigaroli. Infine al relatore ed al rappresentante del Governo viene dato mandato di elaborare un nuovo testo dell'articolo sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, viene ripresa alle ore 17,20).

Il sottosegretario Buzzi comunica il nuovo testo dell'articolo 8.

Aderiscono all'emendamento il senatore Donati ed il senatore Spigaroli (quest'ultimo ritira il proprio emendamento).

Indi il senatore La Rosa illustra un suo emendamento, tendente a consentire agli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione, l'inserimento nelle graduatorie per gli incarichi nella scuola secondaria di secondo grado. L'emendamento è ritirato dopo alcune precisazioni del sottosegretario Buzzi.

Infine la Commissione accoglie l'articolo 8, nel nuovo testo, dopo che il senatore Romano ha annunciato il voto contrario dei senatori comunisti.

La norma dispone che la disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione artistica e degli istituti professionali.

Ferre restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilirà, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme indicate nei precedenti articoli 1, 3 e 10.

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola

media, continueranno ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato.

Si passa all'articolo 9, concernente gli incarichi e le supplenze conferibili dal capo d'istituto.

Dalla senatrice Franca Falcucci viene suggerito di limitare la competenza dei capi di istituto alle supplenze circoscritte entro un ridotto limite di tempo.

Indi il sottosegretario Buzzi illustra alcuni emendamenti proposti dal Governo.

Intervengono nel dibattito i senatori Pellicanò, Dinaro e Spigaroli, il presidente Russo, il relatore Donati ed il sottosegretario Buzzi.

La senatrice Falcucci non insiste nella sua proposta, e la Commissione accoglie l'articolo nel testo emendato secondo i suggerimenti del Governo.

Esso stabilisce che dal capo di istituto saranno conferite, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui ai precedenti articoli 3 ed 8, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Si passa all'articolo 10 sui ricorsi avverso le assegnazioni degli incarichi ed altri provvedimenti del capo di istituto.

Il sottosegretario Buzzi propone taluni emendamenti al testo concordato.

Il senatore Romano, dopo alcuni chiarimenti forniti dal sottosegretario Buzzi in ordine agli organi competenti a decidere sui ricorsi concernenti gli istituti ad amministrazione autonoma, si riserva, in materia, di presentare un emendamento nelle successive sedi di esame del disegno di legge.

Anche il senatore Bloise si riserva, nello stesso modo, di presentare un emendamento relativo alla composizione della commissione dei ricorsi di prima istanza; a suo giudizio, essa non dovrebbe essere presieduta dal Provveditore agli studi.

Sul problema dei termini entro i quali i predetti ricorsi debbono essere emessi da parte della menzionata commissione e sulle conseguenze dell'eventuale silenzio dell'Amministrazione, ha luogo un ampio dibattito: vi prendono parte la senatrice Franca Fal-

cucci, i senatori Dinaro, Romano, Premoli, il relatore Donati ed il sottosegretario Buzzi. Dopo alcune dichiarazioni del presidente Russo, i senatori Premoli e Dinaro propongono che le indicate decisioni siano prese entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione dei ricorsi.

All'emendamento non si oppone il rappresentante del Governo, che peraltro si riserva un maggiore approfondimento.

Infine la Commissione accoglie, in un testo emendato, l'articolo in esame.

Esso dispone che presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una commissione per i ricorsi, composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato stesso, e da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico pratico.

Il capo di istituto e i funzionari saranno nominati dal Provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati secondo le norme del precedente articolo 1. Nello stesso modo verranno nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimarrà in carica due anni. Essa deciderà, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia considerata dal disegno di legge e dall'ordinanza di cui al precedente articolo 3, nonché dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

Contro le decisioni della commissione, che saranno prese entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della impugnativa, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione; questi,

entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto, comunica le proprie decisioni, adottate su conforme parere di apposita commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che rimane in carica per tutta la durata del mandato del medesimo Consiglio superiore.

Viene preso in esame l'articolo 11.

Il sottosegretario Buzzi illustra un emendamento, presentato dal Governo, in tema di tutela dei diritti quesiti degli insegnanti dichiarati stabili, nonché di decorrenza degli effetti giuridici ed economici degli incarichi conferiti a norma del disegno di legge in esame.

Alcune osservazioni concernenti la parte applicativa nonché gli eventuali maggiori oneri finanziari della norma proposta dal Governo vengono formulate dal relatore Donati.

Dopo alcune precisazioni del sottosegretario Buzzi, la Commissione accoglie il nuovo testo.

Esso stabilisce che gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cesseranno alla data del 30 settembre 1969.

I professori dichiarati stabili per effetto della legge 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e gli insegnanti tecnico pratici che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli effetti giuridici ed economici di cui all'ultima parte del precedente articolo 5 avranno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal Provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimarranno in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo, che non siano in contrasto con le norme contenute nel provvedimento in esame.

Il senatore Spigaroli, dopo alcune precisazioni del sottosegretario Buzzi, si riserva di proporre, nelle ulteriori sedi di esame del provvedimento, un'adeguata tutela della posizione degli insegnanti incaricati delle materie tecniche e di cultura generale confermati nell'incarico, per un triennio, dall'articolo 6 della sopra citata legge n. 354 del 1963, dopo che su tale proposta è stato espresso fermo dissenso da parte del senatore Romano; mentre il senatore Donati raccomanda che, nella determinazione dei punti da attribuire ai titoli, ai fini delle graduatorie per gli incarichi a tempo indeterminato, sia tenuta presente anche l'esigenza della continuità dell'insegnamento e della stabilità del docente.

Quindi, su proposta del sottosegretario Buzzi, si conviene di ordinare con una diversa successione gli articoli del provvedimento.

Infine, dopo che il sottosegretario Buzzi, su richiesta del senatore Romano, ha avvertito che se il provvedimento verrà approvato dal Senato entro la prossima settimana, il Ministro della pubblica istruzione potrà tenerne conto in sede di emanazione della ordinanza annuale sugli incarichi e le supplenze, la Commissione, unanime, col consenso del Governo, decide di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 504

Il senatore Donati propone di chiedere la assegnazione in sede deliberante anche del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Bloise ed altri, concernente nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado (n. 504), la cui articolazione è stata tenuta presente dalla Sottocommissione per l'esame preliminare del disegno di legge n. 231 e che deve considerarsi assorbito nel testo da essa concordato.

La Commissione accoglie tale proposta, all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

Presidenza del Vice Presidente

CENGARLE

indi del Presidente

MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Tedeschi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

- « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (603), approvato dalla Camera dei deputati;
- « Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS » (25), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;
- « Delega al Governo per la modifica e l'integrazione dell'ordinamento degli istituti previdenziali » (93), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri;
- « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione » (109), d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri;
- « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in materia di pensioni » (114), d'iniziativa del senatore Trabucchi;
- « Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale » (239), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri;
- « Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 » (271), d'iniziativa dei senatori Viglianesi e Bermani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame congiunto dei disegni di legge concernenti la riforma pensionistica e il riordinamento dell'INPS.

Viene stabilito preliminarmente, dopo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori Elena Gatti Caporaso, Torelli e Robba, di accelerare i tempi della discussione, in modo da concluderla, possibilmente, nella giornata di domani, venerdì 18.

Proseguendo la discussione degli articoli, sulla base del disegno di legge n. 603, la Commissione approva, senza modificazioni, l'articolo 8.

I senatori Vignolo e Albani propongono quindi, all'articolo 9, che le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969 siano aumentate nella misura del 10 per cento, da un minimo di 5 mila lire ad un massimo di 10 mila lire.

A loro volta i senatori Cengarle, Elena Gatti Caporaso e Pozzar chiedono la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9, al fine di comprendere nell'aumento anche le pensioni supplementari.

La votazione di tali emendamenti è momentaneamente accantonata, in attesa di precisazioni da parte del Governo.

All'articolo 10, i senatori Elena Gatti Caporaso, Cengarle, Torelli e Dolores Abbiati Greco propongono che siano ammesse a riliquidazione anche le pensioni di vecchiaia delle donne lavoratrici.

La Commissione manifesta un orientamento favorevole all'emendamento e il Governo si dichiara, in via di massima, non contrario; si riserva tuttavia di chiarire la propria posizione al momento della discussione in Assemblea; i proponenti non insistono per la votazione dell'emendamento e l'articolo 10 viene quindi approvato senza modificazioni.

Passando all'articolo 11, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti presentati dal senatore Nencioni, per l'assenza del proponente. La Commissione respinge quindi un emendamento dei senatori Dolores Abbiati Greco e Di Prisco, tendente a sostituire i primi 6 commi dell'articolo, modificando le percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione; viene altresì respinta la soppressione del quinto comma, proposta dai senatori Varaldo e Robba. Accolti alcuni emendamenti di carattere formale propo-

sti dal relatore, la Commissione approva l'articolo 11.

Il senatore Di Prisco propone la soppressione dell'articolo 12; successivamente, in seguito alla dichiarazione del relatore e del Governo, ritira l'emendamento, con riserva di ripresentarlo in Assemblea. Su proposta dello stesso senatore Di Prisco, viene approvato un emendamento al n. 5 dello stesso articolo, tendente a ridurre al 50 per cento la percentuale ivi indicata, concernente il calcolo dell'indennità di panatica ai fini della determinazione della base imponibile. È accolto altresì un emendamento dei senatori Cengarle e Bermani, abrogativo dell'articolo 74 del testo unico sugli assegni familiari.

L'articolo 12 è approvato, con le suddette modifiche.

Viene quindi proposto dai senatori Cengarle, Elena Gatti Caporaso ed altri il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

« I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato a prestare la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi all'INPS nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono optare per la rinuncia alla pensione di cui sono in godimento, al fine di ottenere la riliquidazione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo comma ».

A loro volta, i senatori Di Prisco ed altri propongono un emendamento di contenuto analogo.

Su richiesta del rappresentante del Governo, la discussione dei predetti emendamenti viene accantonata.

Successivamente, il senatore Brambilla illustra un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 13, con il quale intende risolvere il problema del calcolo delle retribuzioni convenzionali ai fini dell'ammontare della pensione.

Il senatore Vignolo dichiara di associarsi, mentre il relatore e il sottosegretario Tedeschi esprimono avviso contrario all'emendamento sostitutivo.

Messo ai voti l'emendamento viene respinto. È respinto altresì un emendamento aggiuntivo all'articolo, proposto dai senatori Magno ed altri.

Infine, posto ai voti, l'articolo 13 è approvato nel testo originario, con l'astensione del senatore Robba.

Si inizia quindi l'esame di un articolo aggiuntivo 13-bis, proposto dal relatore.

Su proposta del Presidente, l'esame dell'articolo 13-bis è accantonato; sempre su proposta del Presidente, viene accantonato l'esame di altri due emendamenti aggiuntivi, presentati dai senatori Magno ed altri.

Successivamente, avendo il senatore Di Prisco richiesto l'accantonamento dell'esame di un articolo aggiuntivo da lui proposto all'articolo 14, la Commissione decide di aderire alla richiesta, accantonando nel contempo anche l'esame di tale articolo.

La Commissione esamina poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 15, proposto dai senatori Vignolo ed altri, concernente l'adeguamento annuo di tutte le pensioni alle variazioni dell'indice dei salari medi nazionali dell'industria.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso avviso contrario, l'emendamento non è approvato.

Prende la parola il senatore Cengarle, il quale esprime l'intendimento di impegnarsi in tutte le sedi opportune al fine di porre un limite alle pensioni troppo elevate; dichiara che si farà carico altresì di affrontare l'esigenza di rivedere il meccanismo delle pensioni dei fondi speciali e conclude auspicando che il congegno della scala mobile venga applicato a tutti i trattamenti pensionistici.

I senatori Bermani, Brambilla e Torelli dichiarano di condividere l'opinione del precedente oratore e il senatore Di Prisco aggiunge che è indispensabile affrontare il problema delle pensioni facoltative.

Infine, posto ai voti, l'articolo 15 è approvato con un emendamento formale al secondo comma, proposto dal relatore.

La Commissione esamina poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 16, presentato dai senatori Albani ed altri, tendente a rendere le pensioni liquidate dopo il 30 aprile 1968 cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Il senatore Brambilla rileva la necessità di approvare tale emendamento, sottolineando che esso risolve la questione di principio della cumulabilità della pensione con la retribuzione, sulla quale non dovrebbe mancare il voto unanime della Commissione. Il senatore Robba annuncia che presenterà all'Assemblea un emendamento vertente sullo stesso oggetto.

Infine la Commissione, preso atto del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo all'emendamento, lo respinge ed approva l'articolo senza modificazioni.

Anche l'articolo 17 viene approvato nel testo originario.

La senatrice Dolores Abbiati Greco illustra poi ampiamente quattro emendamenti da lei presentati all'articolo 18, con i quali propone di modificare le lettere a) e b) nel senso di stabilire un trattamento di maggior favore per le donne, di sopprimere la lettera c), e di aggiungere al secondo comma, in analogia con quanto proposto per le lettere a) e b), una norma che consideri sufficienti per le donne, ai fini della contribuzione effettiva in costanza di lavoro, 1560 contributi settimanali.

Si associa il senatore Brambilla mentre il senatore Varaldo, a nome del suo Gruppo, dichiara di essere contrario, in linea di principio, al cumulo delle pensioni. Successivamente gli emendamenti presentati dalla senatrice Dolores Abbiati Greco ed altri sono respinti mentre il relatore ritira un proprio emendamento presentato al primo comma, lettera c), dell'articolo, riservandosi peraltro la facoltà di proporlo all'Assemblea.

Infine, dopo che il sottosegretario Tedeschi ha dichiarato che il Governo si riserva di chiedere all'Assemblea la soppressione del penultimo comma dell'articolo, la Com-

missione approva l'articolo stesso. Si astiene il senatore Torelli.

Successivamente, un articolo aggiuntivo all'articolo 18, presentato dal relatore Ricci, viene da questi ritirato, con riserva di riproporlo all'Assemblea.

L'articolo 19 viene poi approvato con un emendamento sostitutivo al secondo comma, proposto dal relatore.

L'articolo 20 viene approvato con un emendamento aggiuntivo presentato dal relatore all'articolo stesso recante le parole « qualunque sia la data del decesso ». Il senatore Varaldo dichiara il proprio voto contrario.

Successivamente la Commissione, dopo un dibattito al quale partecipano i senatori Magno, Bertoli e il relatore Ricci, respinge un emendamento aggiuntivo all'articolo 20 presentato dai senatori Dolores Abbiati Greco, Di Prisco, Albani ed altri, e volto ad integrare le norme concernenti la pensione di invalidità.

Si passa quindi ad esaminare l'articolo 21. Si svolge una discussione sui due emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Magno, Di Prisco ed Albani e dai senatori Volgger e Brugger in tema di decorrenza dell'ammissibilità delle domande di pensione ai superstiti. Dopo che il sottosegretario Tedeschi ha precisato che detti emendamenti pongono problemi di copertura sui quali deve pronunciarsi il Ministro del tesoro, mentre il cumulo contributivo cui si fa cenno è già ammesso, i medesimi emendamenti sono ritirati dai presentatori, i quali si riservano di riproporli in Assemblea. L'articolo 21 viene quindi approvato dalla Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, viene ripresa alle ore 17).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 22 approvando, senza dibattito, un emendamento di carattere formale al primo comma, proposto dal relatore Ricci.

Il senatore Bonatti dà quindi ragione di un emendamento al primo comma, volto a consentire l'ammissibilità al godimento della pensione sociale anche ai vecchi che percepiscono assegni familiari o siano beneficiari di prestazioni assistenziali erogate

con carattere di continuità. Il senatore Bonatti motiva il proprio emendamento osservando che è universalmente ammesso che la pensione sociale è insufficiente e che, quindi, si deve accettare la possibilità che essa venga integrata anche da contributi assistenziali.

La stessa argomentazione è svolta dal senatore Magno, mentre la senatrice Dolores Abbiati Greco osserva che il problema sollevato dall'emendamento riguarda soprattutto gli anziani i quali, invece di essere ricoverati in appositi ospizi, percepiscono dagli Enti comunali di assistenza un contributo che è sostitutivo della retta di ricovero.

In senso contrario all'emendamento si pronuncia il senatore Coppo osservando che, se si vogliono evitare sperequazioni, occorre adeguare i meccanismi dell'assistenza al nuovo sistema introdotto dalla pensione sociale e, conseguentemente, rendere non continuative le prestazioni di carattere assistenziale. Tale tesi è condivisa dal senatore Varaldo, mentre l'argomentazione è respinta dai senatori Brambilla ed Albani.

Il senatore Nencioni afferma che, se si mantiene la condizione prevista dal testo del disegno di legge per la concessione della pensione sociale, si pongono le condizioni per favorire delle frodi alla legge. Il relatore Ricci si pronuncia quindi contro la parte dell'emendamento volta a consentire il cumulo tra pensione sociale e contributi assistenziali.

Dopo brevi interventi dei senatori Varaldo e Pozzar, il sottosegretario Tedeschi chiede che l'emendamento venga accantonato; la Commissione accede a tale richiesta, deliberando anche di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 22.

Si passa alla discussione dell'articolo 23. La Commissione approva anzitutto la prima parte dell'articolo, con una modifica di carattere formale suggerita dal senatore Nencioni.

Successivamente la Commissione affronta l'esame di un emendamento del senatore Torelli, volto a precisare i criteri direttivi della delega al Governo per l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con un maggior dettaglio rispet-

to a quelli previsti nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Coppo manifesta alcune perplessità sull'opportunità di procedere ad una troppo dettagliata specificazione dei criteri della delega, specialmente per quanto riguarda i bilanci dell'Istituto.

Analoghe perplessità sono espresse dal senatore Brambilla, il quale peraltro sottolinea la fondatezza delle esigenze prospettate nell'emendamento del senatore Torelli, anche se prende atto che il disegno di legge compie un primo passo nella direzione della democratizzazione dell'Istituto.

Dopo un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori Ricci, Torelli, Coppo, Varaldo e Nencioni ed il sottosegretario Tedeschi, gli emendamenti del senatore Torelli nonchè l'articolo 23 sono accantonati, per consentire al Governo di raccogliere elementi.

Viene altresì ritirato e rinviato alla discussione in Assemblea l'emendamento dei senatori Cengarle, Magno e Pozzar in tema di trattamento previdenziale dei lavoratori soci di società e cooperative ed in particolare degli ausiliari del traffico, dopo che il sottosegretario Tedeschi ha chiesto tempo per valutarli.

Successivamente la Commissione approva due emendamenti del relatore Ricci agli ultimi due commi dell'articolo 24, un emendamento del senatore Torelli al medesimo articolo (in tema di funzioni dei sindaci) e quindi l'articolo 24 nel suo complesso.

Sull'articolo 25 il relatore Ricci (con cui concorda il senatore Varaldo) rileva che la delega prevista non è accompagnata dalla fissazione dei criteri direttivi, onde propone che venga stralciato. Il senatore Fermariello chiede invece che l'articolo venga mantenuto, sia pure con l'integrazione dei richiesti criteri. Infine si decide di accantonare l'articolo 25 per consentire al Governo di predisporre i criteri predetti.

La Commissione approva quindi l'articolo 26. Successivamente il senatore Palazzeschi propone un articolo 26-bis per il miglioramento del trattamento previdenziale per gli artigiani, coltivatori diretti e commercianti. Il senatore Ricci suggerisce di di-

scuterlo in Assemblea insieme agli altri emendamenti ritirati con riserva di ripresentazione. Il senatore Varaldo sottolinea il forte onere che l'emendamento comporta. Il sottosegretario Tedeschi chiarisce che in linea di massima il Governo intende sciogliere in Assemblea le proprie riserve sugli emendamenti per avere una visione globale del problema ma che ciò non comporta una aprioristica volontà negativa.

Il senatore Fermariello dichiara che il Governo deve fornire le proprie risposte politiche in Commissione, senza attendere la discussione in Aula; chiede pertanto che a tal fine il Ministro del lavoro partecipi alla seduta di domani ed insiste per la votazione sull'articolo 26-bis, che viene infine respinto dalla Commissione.

Viene quindi approvato l'articolo 27 dopo che la Commissione ha respinto un emendamento dei senatori Magni e altri (rivolto a ridurre il termine della delega ivi prevista) e dopo che il senatore Cengarle ha dichiarato di ritirare un proprio emendamento alla lettera c) di detto articolo.

Successivamente viene anche respinto un articolo 27-bis, del senatore Magno, tendente ad una diversa definizione dell'invalidità e dei criteri della relativa pensione. La Commissione approva poi gli articoli 28 e 29; i senatori Pozzar e Cengarle dichiarano quindi di ritirare un articolo 29-bis, con il quale chiedevano l'unificazione entro il 1975 degli organismi che gestiscono ed erogano prestazioni monetarie previdenziali.

Il senatore Brambilla illustra quindi un emendamento al secondo comma dell'articolo 30, nel quale è prevista una multa per la mancata consegna dell'estratto conto ai dipendenti. Dopo interventi dei senatori Varaldo (contrario), Torelli e del sottosegretario Tedeschi, l'emendamento viene modificato dalla Commissione nel senso di prevedere una semplice ammenda da 1.000 a 10.000 lire.

Vengono altresì approvati due emendamenti del senatore Torelli, volti rispettivamente ad integrare la disposizione del secondo comma, relativa alla consegna al lavoratore dell'estratto conto, e a regolare il termine della consegna stessa. L'articolo

30 viene quindi approvato dalla Commissione. Viene altresì approvato l'articolo 31. Dopo un intervento del senatore Bisantis, con una modifica alla prima riga; successivamente la Commissione discute un articolo aggiuntivo 31-*bis* proposto dal senatore Coppo: con esso si stabilisce che il requisito di contribuzione ai fini delle assicurazioni gestite dall'INPS si verifica anche quando i contributi non siano versati ma risultino dovuti.

Si apre quindi un'ampia discussione alla quale partecipano il sottosegretario Tedeschi, il quale si dichiara contrario per la eccessiva onerosità della proposta, che tra l'altro rischia di favorire le frodi; i senatori Varaldo e Bermani, anch'essi contrari per gli oneri che comporta a gestioni alimentate da contributi dei lavoratori; Torelli, che sottolinea anch'egli gli oneri eccessivi che ne deriverebbero e ritiene che occorra prima risolvere il problema della evasione; Vignolo e Brambilla, i quali affermano che intensificando la vigilanza è possibile superare il problema dell'onere; Coppo, il quale rileva che l'INPS ha un fondo rischi per fronteggiare le insolvenze; il relatore Ricci, che si dichiara a favore, con esclusione delle assicurazioni tubercolosi e disoccupazione, per le quali l'automatismo risulta già previsto dalla legge. Posto ai voti, l'emendamento è approvato con la modifica suggerita dal relatore, e dopo che il senatore Brambilla ha dichiarato di ritirare un proprio emendamento avente analogo contenuto.

La Commissione approva quindi un emendamento del relatore Ricci, sostitutivo dell'articolo 32, con il quale si stabilisce la estensione a tutte le assicurazioni gestite dall'INPS del termine di prescrizione ivi previsto.

Si passa quindi ad esaminare l'articolo 33. Il relatore Ricci propone due emendamenti rispettivamente al primo e al secondo comma. Senza discussione, la Commissione approva gli emendamenti e l'articolo nel suo complesso.

All'articolo 34, il relatore Ricci presenta un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con una nuova formulazione ed illustra le ragioni che lo inducono a sug-

gerire l'emendamento stesso. Dopo interventi del presidente Mancini, dei senatori Magno e Dolores Abbiati Greco, nonché del sottosegretario Tedeschi (favorevole allo emendamento), la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il relatore presenta quindi un emendamento tendente ad aggiungere un articolo 34-*bis*; dopo che il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole all'emendamento suggerito, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Sull'articolo 35, vengono presentati emendamenti al primo comma dalla senatrice Dolores Abbiati Greco e dal relatore Ricci. Dopo un breve dibattito, al quale partecipano il presidente Mancini, i senatori Varaldo e Dolores Abbiati Greco, il relatore ed il rappresentante del Governo, la Commissione respinge l'emendamento della senatrice Dolores Abbiati Greco accogliendo invece i due emendamenti suggeriti dal relatore. I successivi due commi sono approvati senza modificazioni. Infine l'articolo 35 viene accolto dalla Commissione con le summenzionate modificazioni.

Il relatore propone poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 36, illustrando la portata della modificazione suggerita. Senza discussione, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

L'articolo 37 è quindi approvato nel testo originario.

La Commissione passa poi ad esaminare l'articolo 38. Al primo comma vengono presentati emendamenti dai senatori Elena Gatti Caporaso ed altri e dal senatore Brugger. Dopo un breve dibattito, al quale partecipano il presidente Mancini, i senatori Ricci, Segreto, Elena Gatti Caporaso, Magno e Brugger, la Commissione accoglie l'emendamento della senatrice Elena Gatti Caporaso ed altri, nel quale viene inserito lo emendamento suggerito dal senatore Brugger.

La Commissione accoglie poi il secondo comma, con un emendamento suggerito dai senatori Ricci e Brambilla. Il terzo comma viene invece accolto senza modificazioni. L'articolo 38 è quindi approvato con i summenzionati emendamenti.

I senatori Magno ed altri propongono un emendamento tendente ad aggiungere un articolo 38-bis. Il senatore Magno illustra la portata della modificazione suggerita, alla quale si dichiarano contrari il relatore ed il rappresentante del Governo. Dopo interventi dei senatori Fermariello, Dolores Abbiati Greco, Elena Gatti Caporasio, del presidente Mancini e del sottosegretario Tedeschi, l'emendamento viene posto ai voti e respinto.

Successivamente la senatrice Elena Gatti Caporasio presenta un emendamento tendente ad introdurre un altro articolo aggiuntivo 38-bis. Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari alla proposta, anche questo emendamento viene posto in votazione e respinto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 17 APRILE 1969

*Presidenza del Presidente
DOSI*

La seduta ha inizio alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, prendono la parola i senatori Veronesi e Naldini ed i deputati Arnaud e Gian Carlo Pajetta in merito ai problemi del funzionamento della Commissione.

Il deputato Pajetta sottolinea l'esigenza di un immediato dibattito sui problemi di rilevanza politica connessi alla recente ristrutturazione interna dell'organo radiotelevisivo.

L'oratore (alle cui dichiarazioni aderiscono anche i senatori Antonicelli e Naldini), rilevata la scarsa funzionalità della Commissione di vigilanza, rivolge accuse ai Gruppi della maggioranza di volerne sabotare i lavori non intervenendo alle riunioni.

Soffermatosi, poi, su talune disposizioni del regolamento della Commissione di vigi-

lanza, il deputato Pajetta afferma che compito della Commissione è di esprimere non solo dei giudizi sulle trasmissioni, ma anche sull'organizzazione stessa dell'Ente radiotelevisivo. Ricordate, quindi, le affermazioni dell'ex amministratore delegato Gianni Granzotto nei riguardi della Radiotelevisione, e data lettura di due documenti (una lettera del Presidente della Commissione, in risposta ad una lettera da lui inviata, insieme ad uno studio sulle strutture dell'ente radiotelevisivo, in merito all'esigenza di un dibattito su di esso in seno alla Commissione, ed una lettera dell'ambasciatore Quaroni, in risposta ad un suo telegramma, in ordine sempre all'esigenza di un dibattito sulla ristrutturazione della RAI-TV), l'oratore si chiede perchè mai tale materia non debba costituire oggetto di una approfondita discussione in seno alla Commissione stessa.

Il deputato Pajetta conclude affermando che la sua parte politica non può certo prestarsi al giuoco del continuo rinvio di un serio dibattito su tali problemi e dell'ostruzionismo sistematico, da parte dei Gruppi della maggioranza, al funzionamento della Commissione e annuncia che si riserva di informare di tali problemi i Presidenti delle due Assemblee parlamentari.

Il deputato Arnaud, espresso rammarico per l'assenza di numerosi colleghi, afferma recisamente di non poter accettare il giudizio politico espresso dal precedente oratore e sottolinea che le assenze lamentate sono comuni, in realtà, a tutte le parti politiche.

L'oratore concorda, poi, sull'esigenza di formule e di norme atte a garantire il funzionamento della Commissione e rinnova al presidente Dosi tutta la sua fiducia, invitandolo ad adoperarsi, nelle sedi opportune, perchè le norme che regolano l'attività della Commissione siano modificate od interpretate in senso meno restrittivo.

Ricordato, quindi, che i compiti primari della Commissione consistono nel garantire l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle trasmissioni e non già di sindacare la scelta dei dirigenti della Radiotelevisione, il deputato Arnaud, riferendosi al documento relativo alla ristrutturazione della RAI-TV, cui ha fatto riferimento il deputato Pajetta, esprime l'avviso che se ne

possa discutere in Commissione, ma si chiede se non sia più logico esaminare la linea politica dell'organo radiotelevisivo anziché un rapporto di esperti.

Il senatore Antonicelli, sollevato ancora una volta il problema della scarsa partecipazione dei membri di taluni Gruppi parlamentari ai lavori della Commissione, ricorda la recente lettera, anche a sua firma, inviata al Presidente della Commissione, nella quale si esprime la ferma intenzione dei membri della Commissione appartenenti ai Gruppi del Partito comunista italiano, del PSIUP e degli indipendenti di sinistra di dedicare la riunione odierna ad un ampio dibattito sulla politica e sulle strutture della RAI-TV, anche alla luce delle dimissioni, così gravemente motivate, del dottor Granzotto dalla carica di amministratore delegato.

L'oratore, affermato che non è stata mai riscontrata presso l'organo radiotelevisivo una impostazione più partitica di quella oggi attuata, conclude associandosi alle dichiarazioni del deputato Pajetta sull'esigenza di rappresentare ai presidenti delle due Assemblee lo stato di fatto denunciato.

Il deputato Abbiati, premesso di ritenere che la Commissione di vigilanza, allo stato attuale, non ha che limitate possibilità ed efficacia di intervento, ribadisce il suo convincimento che la tutela dell'indipendenza politica e dell'obiettività informativa delle trasmissioni comportino maggiore ampiezza di indagine e di poteri da parte della Commissione stessa.

Il deputato Covelli esprime anch'egli il convincimento che la faziosità dell'organo radiotelevisivo non sia mai stata maggiore di quella attuale e sottolinea l'esigenza — in riferimento soprattutto alla lettera di risposta dell'ambasciatore Quaroni al deputato Pajetta — che occorra recuperare alla Commissione di vigilanza un po' del prestigio perduto.

L'oratore conclude invitando il Presidente a farsi interprete presso i Presidenti delle due Assemblee dell'auspicio della Commissione in merito alla possibilità di una meno restrittiva interpretazione delle norme regolamentari che presiedono l'attività della

Commissione stessa, ed auspica infine che la Commissione possa riunirsi in una diversa, più accogliente sede.

Il deputato Roberti dichiara di aderire alle riserve sollevate in merito alla funzionalità della Commissione ed esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe disciplinare i suoi lavori nel senso di pervenire concretamente, di volta in volta, a votazioni sugli argomenti posti al suo esame.

L'oratore eleva, a questo punto, una vibrata protesta nei confronti di una recente trasmissione televisiva intitolata « I giorni della storia », trasmissione che — a suo giudizio — ha travisato fatti e situazioni, costituendo la riprova dell'inosservanza dei criteri di obiettività informativa e di indipendenza politica da parte della RAI-TV. Conclude ribadendo il convincimento circa la necessità della discussione in Parlamento, al più presto possibile, dei disegni di legge sulla riforma dell'Ente radiotelevisivo.

Il deputato Di Giannantonio nega che vi sia un deliberato proposito dei Gruppi della maggioranza di sabotare i lavori della Commissione e ricorda le proposte, da lui stesso a suo tempo avanzate, che le riunioni della Commissione abbiano luogo il venerdì, data la contemporaneità, negli altri giorni, di altre riunioni degli organi parlamentari.

Riaffermata, quindi, la sua fiducia nel Presidente della Commissione, l'oratore conclude proponendo che nella prossima seduta sia invitato anche il direttore generale della RAI-TV, al fine di ottenere tutte le informazioni che si ritenessero necessarie.

Il deputato Mammì si esprime in senso favorevole a un'ampia discussione sui problemi sollevati, dichiarando di ritenere che anche le questioni concernenti la struttura dell'organo radiotelevisivo rientrino nella competenza e nell'interesse della Commissione. Chiede a tal fine che i problemi suddetti siano esaminati alla prossima seduta della Commissione di vigilanza, da tenersi entro breve termine.

Il deputato Pajetta, a questo punto, dichiara, a nome dei commissari comunisti ed a nome anche di quelli appartenenti ai Gruppi del PSIUP e degli indipendenti di sinistra,

l'intendimento di abbandonare gli odierni lavori della Commissione per recarsi dai Presidenti delle due Assemblee per esporre i problemi relativi al funzionamento della Commissione stessa.

(I commissari comunisti, del PSIUP e indipendenti di sinistra si allontanano dall'Aula).

Il senatore De Vito, replicando a talune affermazioni del deputato Pajetta, riconosce l'importanza dei problemi sollevati, ma afferma al tempo stesso che l'atteggiamento assunto dai rappresentanti dei Gruppi di sinistra non è adeguato al fine di ridare prestigio alla Commissione di vigilanza.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei deputati Covelli e Mammi, prende la parola il presidente Dosi.

Il Presidente afferma di ritenere che i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari si siano dichiarati concordi nell'auspicare più precisi poteri per la Commissione di vigilanza e sulla esigenza di una interpretazione estensiva o di una revisione delle norme che ne regolano l'attività. Assicura, al riguardo, che si renderà interprete di questo desiderio presso i Presidenti delle due Assemblee.

La Commissione, infine, approva il programma di Tribuna elettorale per le prossime elezioni regionali sarde, sulla base delle formule già sperimentate a novembre per le elezioni regionali del Trentino-Alto Adige.

La seduta termina alle ore 13,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

10ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Venerdì 18 aprile 1969, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza so-

ciale (603) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. DI PRISCO ed altri. — Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (25).

3. TORELLI ed altri. — Delega al Governo per la modifica e l'integrazione dell'ordinamento degli istituti previdenziali (93).

4. VIGNOLO ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (109).

5. TRABUCCHI. — Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in materia di pensioni (114).

6. BERGAMASCO ed altri. — Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (239).

7. VIGLIANESI e BERMANI. — Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (271).

II. Esame del disegno di legge:

TESAURO. — Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione (522).

**Commissione parlamentare
d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Venerdì 18 aprile 1969, ore 10,30

Costituzione della Commissione.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 24*